



ORIGINALE

COMUNE DI PADERNO D'ADDA

Provincia di Lecco

C.A.P. 23877

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 in data 10-03-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 ART. 1 COMMI 816 – 847).

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dieci** del mese di **Marzo** alle ore **21:00** nel Comune di Paderno d'Adda – Sala Consigliare di **MUNICIPIO IN VIDEOCONFERENZA**, si è riunito il **Consiglio Comunale**, convocato con avvisi scritti spediti nei modi e termini di Legge, in seduta ed in **prima** convocazione.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri :

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
TORCHIO GIANPAOLO	Presidente	X	
STELLA CLAUDIO	Consigliere	X	
BESANA ANTONIO INNOCENTE	Consigliere	X	
MARTINI MATTEO	Consigliere	X	
CASIRAGHI VALENTINO	Consigliere	X	
FAZIO FILIPPO	Consigliere	X	
RIVA BARBARA	Consigliere	X	
CANZIANI BARBARA	Consigliere	X	
CINICOLA ELVIRA NOEMI	Consigliere	X	
ZUCCHI CARLO	Consigliere	X	
CRIPPA MATTEO	Consigliere	X	
ANDREOTTI AMBROGIO	Consigliere	X	
ZUCCHI EMMA	Consigliere		X
		12	1

E' Presente l'Assessore Esterno sig. VILLA GIANPAOLO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. **EMANUELA SEGHIZZI**

Il Presidente **GIANPAOLO TORCHIO** in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi 816 – 847).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17. 03. 2020 n. 18 contenente <<Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19>> ove si dispone che <<Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in video conferenza possono riunirsi secondo tale modalità nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente>>.

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 6-05-2020 relativo a "Modalità di gestione del Consiglio Comunale in videoconferenza – Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Accertata la presenza in collegamento mediante videoconferenza di n. 12 Consiglieri, Sindaco compreso, e dell'Assessore Esterno, da parte del Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Seghizzi, presente in Municipio unitamente al Sindaco, che ha proceduto contestualmente alla verifica dell'identità dei presenti. Risulta assente il Consigliere Emma Zucchi.

Dato atto che le proposte di deliberazione con i relativi pareri e allegati sono state rese disponibili a tutti i Consiglieri mediante accesso al cruscotto del programma di Urbi.

PROCEDE ALLA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013,

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

n. 147;

- tutta la disciplina del nuovo canone è contenuta nell'art. 1, commi da 816 a 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che, l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021, con DM 13 gennaio 2021;

VISTO l'allegato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che si compone di n. 63 articoli ed è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7) del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Revisore dei conti (allegato B);

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale nonché alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RITENUTO quindi necessario procedere all'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

RIMESSA alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe relative al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, evidenziando che - sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019 - le stesse dovranno assicurare nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare suscettibile di incidere sul livello delle entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti tributi minori;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità dell'azione amministrativa;

UDITI gli interventi, per come riepilogati nell'allegato "C";

CON VOTI n. 12 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, essendo n. 12 i Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato "A" alla presente deliberazione, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n.160 art. 1 commi 816 – 847, composto da 63 articoli;

3. di dare atto che il predetto Canone sostituisce i regolamenti della TOSAP Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

4. di rimettere alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe relative al predetto canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, evidenziando che - sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019 - le stesse dovranno assicurare nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare suscettibile di incidere sul livello delle entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti tributi minori;

5. di trasmettere, al fine della sua efficacia, tale regolamento e la relativa delibera di

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;

Successivamente, considerato l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI n. 12 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, essendo n. 12 i Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
GIANPAOLO TORCHIO

Il Segretario Comunale
Dott. EMANUELA SEGHIZZI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
Dott. EMANUELA SEGHIZZI



Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 ART. 1 COMMI 816 – 847).

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 03-02-2021

Il Responsabile del Servizio
MANDELLI MARIA GRAZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Paderno d'Adda
n° 6/2021

Settore Economico-Finanziario

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 ART. 1 COMMI 816 – 847).

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 25-03-2021 per giorni quindici consecutivi. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Paderno d'Adda, li 25-03-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Delfino Luciana



COMUNE DI PADERNO D'ADDA
(Provincia di Lecco)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 – Disposizioni comuni
- Articolo 2 – Classificazione delle strade
- Articolo 3 – Funzionari Responsabile
- Articolo 4– Rimborsi e compensazioni
- Articolo 5 – Accertamento e sanzioni
- Articolo 6– Accertamento e riscossione coattiva

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 8 - Tipologia degli impianti pubblicitari
- Articolo 9 – Autorizzazioni
- Articolo 10 - Anticipata rimozione
- Articolo 11 - Divieti e limitazioni
- Articolo 12 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- Articolo 13 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Articolo 14 – Presupposto del canone
- Articolo 15 - Soggetto passivo
- Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone
- Articolo 17 – Definizione di insegna d'esercizio
- Articolo 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 19 – Dichiarazione
- Articolo 20 - Pagamento del canone
- Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Articolo 22 – Riduzioni
- Articolo 23 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni
- Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 26 - Superficie degli impianti per le affissioni e ripartizione
- Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette
- Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni
- Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 31 - Riduzione del diritto
- Articolo 32 - Esenzione dal diritto
- Articolo 33 - Pagamento del diritto
- Articolo 34 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 35 – Disposizioni generali
- Articolo 36 - Tipologie di occupazioni
- Articolo 37 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 38 - Occupazioni abusive
- Articolo 39 - Domanda di occupazione
- Articolo 40 - Concessione e/o autorizzazione
- Articolo 41 - Obblighi del concessionario

Articolo 42 - Durata dell'occupazione
Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione
Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 50 - Passi carrabili
Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
Articolo 52 - Soggetto passivo
Articolo 53 - Agevolazioni
Articolo 54 - Esenzioni
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 57 – Disposizioni generali
Articolo 58 - Domanda di occupazione
Articolo 59 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 60 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 61 - Occupazioni abusive
Articolo 62 - Soggetto passivo
Articolo 63 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Allegato: Classificazione delle strade.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione dei canoni previsti dal presente regolamento, le strade del Comune sono classificate in due categorie, come riportate nell'allegato elenco.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso dei canoni di cui al presente regolamento. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone o di una componente dello stesso a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario o concessionario.

Articolo 4 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con altri importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
4. Le somme da rimborsare sono altresì compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione di messaggi o occupazioni abusive. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.
6. Non sono dovuti rimborsi di importo uguale o inferiore a 10 euro.

Articolo 5 - Accertamento e sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il funzionario responsabile o l'affidatario del servizio, notifica al trasgressore apposito avviso di accertamento esecutivo.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale.
3. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
4. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente ovvero difformi alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

Articolo 6 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 8 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Fino a diversa disposizione, continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti delle pubbliche affissioni approvato con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12/06/2012.

Articolo 9 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune contenente:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
 - c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.
4. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

5. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari permanenti è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione paesaggistica semplificata e alla comunicazione di inizio lavori asseverata rilasciata dall'Amministrazione comunale o presso questa depositata.
6. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc.) dovranno essere in armonia con le esistenti e saranno determinate dall'Ufficio tecnico, sentito il parere della commissione edilizia e di quella per il paesaggio.

Articolo 10 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 11 - Divieti e limitazioni

1. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse e per quella sui veicoli, trovano applicazione il codice della strada.
2. Salvo quanto previsto dal codice della strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spazi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.
3. La pubblicità mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) È vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) È consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) È consentita mediante consegna diretta alle persone;
 - d) È consentita nelle caselle postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti.
4. Sono vietate sul territorio comunale le seguenti tipologie di pubblicità:
 - a) la pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche;
 - b) la pubblicità effettuata da aeromobili mediante lancio di oggetti o manifestini o fumogeni,
 - c) la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

Articolo 12 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 13 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 14 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 15 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il

canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto (Cass. N. 20948 del 2019).
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

Articolo 17 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 27/12/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;

- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 19 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o all'affidatario del servizio apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dall'affidatario del servizio, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 20 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato in conformità all'art. 2-bis del D.L. 193/2016.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 10 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
4. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Articolo 22 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, effettuata per fini non economici, con il patrocinio del comune o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 80 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune o dal concessionario, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, ai sensi dell'art. 1, comma 833 della legge 160/2019:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli

- riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La pubblicità esente è esclusivamente quella riferita alla società o associazione sportiva (Cass. N. 2184/2020);
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Fino a diversa disposizione, continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti delle pubbliche affissioni approvato con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12/06/2012.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 26 – Superficie degli impianti per le affissioni e ripartizione

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 50 per ogni mille abitanti o frazione e comunque non superiore a 200 mq complessivi. La giunta comunale con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.
2. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente comma, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica	15%
b) alle affissioni di natura commerciale	85%
	<hr/>
	100%

Articolo 27- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 28- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Qualora il servizio venga dato in concessione, gli obblighi dei commi precedenti riferiti al Comune sono da intendersi a carico del Concessionario.

Articolo 29 Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune/concessionario con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune/Concessionario, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 31 Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

Articolo 32- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Paderno D'Adda e il cui contenuto riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 33- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con modalità conformi all'art. 2-bis del D.L. 193/2016, contestualmente alla richiesta de servizio.

Articolo 34- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 36- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. E' richiesta l'autorizzazione comunale anche per la collocazione di tende, tendoni e simili sopra l'ingresso di negozi, botteghe e pubblici esercizi o negli archi di porticato. Per ragioni di arredo urbano, il Comune può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano in buono stato.
4. Sono soggetto alle disposizioni del presente regolamento anche:
 - le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc..., salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, lavori di manutenzione o allestimento di durata inferiore a 6 ore;
 - i lavori che comportano manomissione del suolo pubblico;
 - l'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico;
 - l'occupazione di aree e spazi pubblici effettuata da coloro che esercitano mestieri girovaghi (ambulante, cantautore, suonatore,...) salvo quando la sosta nello stesso punto non si prolunghi per più di 90 minuti e, tra un punto e l'altro della sosta intercorrano almeno 500 metri. Non è richiesto il permesso di occupazione a coloro che sostano solo per il tempo necessario per consegnare la merce e riscuotere il prezzo.

Articolo 37- Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata

dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione agli Uffici comunali, anche via pec o mail. L'ufficio tecnico e/o la polizia locale provvederanno ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 38- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 39- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;

- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 7. L'amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale prima del rilascio della concessione/autorizzazione, nella misura stabilita dal Responsabile dell'ufficio tecnico.
 8. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
 9. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 15 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Articolo 40- Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Responsabile del servizio tecnico del Comune di Paderno d'Adda, sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione/autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. Quando per l'esecuzione di lavoro e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
4. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicolo e dei pedoni.
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 gg. dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione di eventuale documentazione integrativa.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in 3 giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione a condizione che la domanda sia stata presentata nei termini indicati all'articolo precedente.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
8. Nel caso di richiesta di chiusura strada, l'istanza sarà inoltrata direttamente dal Comune al Corpo di Polizia Locale solamente nel momento in cui l'autorizzazione/concessione all'occupazione suolo pubblico verrà rilasciata.

Articolo 41- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

Articolo 42- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 43- Titorarietà della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto al comma successivo.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 44- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
 - d) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - e) la mancata occupazione del suolo in concessione e/o autorizzazione:
 - senza giustificato motivo comunicato per iscritto, nei 15 giorni successivi alla data richiesta per l'inizio occupazione nel caso di occupazione permanente;
 - senza giustificato motivo comunicato per iscritto entro le ore 12 del giorno di inizio occupazione nel caso di occupazione temporanea, se l'inizio dell'occupazione cadesse in un giorno festivo la comunicazione di mancata

occupazione dovrà essere inoltrata entro le ore 12 del primo giorno feriale successivo alla data di inizio occupazione;

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 45- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune non danno diritto al pagamento di alcuna indennità o risarcimento ma solo il diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 46- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 47- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 48- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno.

Articolo 49- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. La superficie da calcolarsi per la determinazione della tassa è:
 - il 30% della superficie del tratto di strada chiusa nel caso di richiesta di ordinanza di chiusura strada, con un minimo di 100 mq.;
 - la superficie effettivamente occupata, negli altri casi, da indicarsi nella richiesta di occupazione.
 - in caso di occupazione superiori ai 1.000 metri quadrati, le eccedenze i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 10%
 - le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere

inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 50- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Il comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Articolo 51- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1.000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1.000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
 6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 52- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 53- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento. Per giustificati motivi, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di prevedere maggiori riduzioni;
 - b) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dal 50 fino al 90 per cento;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive per fini non economici la tariffa ordinaria è ridotta dal 50 fino al 80 per cento con esenzione in caso di occupazioni inferiori a 10 mq.
 - f) per le occupazioni da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono i loro prodotti la tariffa ordinaria è ridotta dal 50 fino al 70 per cento. Per giustificati motivi, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di prevedere maggiori riduzioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

- b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) 80 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 54- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata oraria non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- i) passi carrabili;
- j) passi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- k) vasche biologiche;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- o) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere all'esterno di negozi purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
- p) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

- q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- s) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, fino alle 6 ore.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato in conformità all'art. 2-bis del D.L. 193/2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 57- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 58- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono stabilite dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 08/04/2014.

Articolo 59- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 60- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 61- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione di eventuali materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 62- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 63- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre,

qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e per le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 1, commi da 816 e ss della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le strade, le aree e gli spazi del Comune di Paderno D'Adda sono classificate in DUE categorie.

PRIMA CATEGORIA

Appartengono alla prima categoria tutte le vie, strade e spazi non individuate nella seconda categoria.

SECONDA CATEGORIA

Appartengono alla 2° categoria le seguenti strade, vie, aree:

- Strada Fornace (dalla Roggia Annoni alla fine)
- Cascina Assunta
- Cascina Brughè
- Cascina Fornace
- Cascina Immacolata
- Cascina Lazzarona
- Alzaia Naviglio
- Via Cappelleria
- Strada della Costiera

MELORO DOTT. MARCO



Via Trento n. 68
20821 Meda (MB)
Codice fiscale MLR MRC 64T31 H501L
Partita IVA 00348460965

Spett.le
COMUNE DI PADERNO D'ADDA
Piazza Vittoria n. 8
23877 – PADERNO D'ADDA

OGGETTO: Parere sulla proposta ad oggetto: “Approvazione regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”.

Il Sottoscritto Marco Dott. Meloro, nominato Revisore dei Conti del Comune di Paderno D'Adda per il periodo 04/02/2018 – 03/02/2021 con delibera CC n. 39 del 18/12/20017;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”

Considerato che, l'art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno istituito, a decorrere dal 01/01/2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone mercatale, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP-COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;

Vista la bozza di nuovo regolamento comunale per la disciplina del nuovo canone, redatto dell'ufficio economico-finanziario-tributi;

Dato atto che il canone deve essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canone e tributi soppressi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 18/08/2000, n.267, l'organo di revisione esprime pareri in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dai Responsabile del servizio economico-finanziario del Comune di Paderno D'Adda;

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 4.10.1991, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18.10.1991

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla sopracitata proposta di approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi dell'art. 1, commi 816-843 della legge 160/2019, da sottoporre al Consiglio Comunale, dando atto della congruità, coerenza ed attendibilità del predetto regolamento con le disposizioni di legge.

Marco Dott. Meloro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, ART. 1, COMMI 816-847).

Relazione l'assessore Villa. La legge finanziaria del 2019 ha stabilito che i comuni adottino il canone patrimoniale unico a sostituzione dei tributi Tosap, Cosap e tassa sulla pubblicità. Il nuovo canone si applica anche all'occupazione delle aree mercatali.

La disciplina di cui trattasi è contenuta nella legge di bilancio 2019, ma necessita dell'adozione di un nuovo regolamento per la sua applicazione concreta.

Questo regolamento deve essere integrato con il regolamento di polizia locale. Il regolamento si compone di 63 articoli.

E' stata rivista la classificazione delle strade in base alla loro influenza sull'entità del tributo. Le strade di prima categoria sono quelle più rilevanti per il tributo.

Le tariffe saranno approvate successivamente dalla giunta e avranno decorrenza 1.01.2021. Le tariffe dovranno assicurare un gettito pari ai tributi sostituiti.

Le nuove tariffe sono state considerate sulla base delle vecchie mantenendo anche l'invariabilità del gettito.

Per l'imposta di pubblicità i criteri sono determinati dalla strada (se di prima o di seconda categoria) e dell'entità dello spazio occupato dal messaggio pubblicitario. Per le occupazioni la tassa è dovuta in base allo spazio che viene occupata.

Il regolamento tiene anche conto dell'impatto ambientale e dell'influenza sull'arredo urbano.

Il regolamento disciplina anche le modalità per il rilascio dei permessi.

Con riferimento all'imposta sulla pubblicità, è vietata la pubblicità di manifestini tramite lancio, è consentita tramite consegna diretta e nelle cassette della posta.

E' vietata la pubblicità tramite la posa di striscioni di traverso nelle vie e la pubblicità tramite uomini sandwich.

Non essendoci interventi, **il Sindaco** mette ai voti l'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 816-847)